

### **Adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro**

Le misure di semplificazione del D.L. 'Fare', in una materia delicata quale la sicurezza sul lavoro, sono destinate ad agevolare le imprese nell'individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Tali misure incidono su un costo stimato di 3,3 miliardi: i risparmi saranno quantificati a seguito dei decreti attuativi.

Di seguito, alcune delle misure più rilevanti.

- In primo luogo, fermi restando i livelli di tutela sostanziale, i datori di lavoro delle aziende che operano in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali<sup>954</sup>, possono effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato. Rimane comunque la possibilità per le aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste. Nel caso di permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, sono previste misure di semplificazione della documentazione di valutazione del rischio; tale documentazione, inserita nel libretto formativo del cittadino, assolve l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione da parte del datore di lavoro.
- Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) - necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese - nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro può, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
- L'obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
- Per quanto riguarda la formazione, vengono eliminate le duplicazioni attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già forniti. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

<sup>954</sup> I settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nonché il modello semplificato saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base sia delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle Regioni), sia di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell'INAIL.

- Per quanto riguarda le notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività, è previsto l'invio attraverso lo Sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.
- In relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, esse vanno effettuate dal datore di lavoro a proprie spese, per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. I termini per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro, da richiedere all'INAIL, sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. Viene, inoltre, introdotto l'obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici (INAIL, ASL o ARPA) o privati abilitati.
- Per i cantieri temporanei e mobili è prevista l'adozione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera.
- È previsto l'invio telematico di numerose comunicazioni e notifiche contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro (in particolare le comunicazioni riguardanti l'esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, l'esposizione all'amianto e agli agenti biologici).
- Nei contratti relativi ai lavori pubblici è prevista l'adozione di un modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)<sup>955</sup>.
- Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1° luglio) dal datore di lavoro all'INAIL, mentre all'autorità di Pubblica Sicurezza, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l'INAIL trasmetta le denunce per via telematica all'autorità di pubblica sicurezza, all'ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino a oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell'unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

## Edilizia

Tra le semplificazioni per le attività produttive vi sono numerose misure che contribuiranno a rimettere in moto gli investimenti e ad agevolare la ripresa in settori chiave. Tra queste assumono particolare rilevanza quelle legate al settore dell'edilizia. In quest'area le misure di semplificazione previste dal D.L. 'Fare' si

<sup>955</sup> Tali modelli verranno adottati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

propongono di agevolare la ripresa di un settore molto colpito dalla crisi, attraverso la garanzia di tempi certi per i permessi di costruire, la semplificazione di alcune procedure, il maggiore utilizzo dello Sportello Unico. Più in dettaglio:

- Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora effettuati mediante SCIA, mentre prima era necessario il permesso di costruire. Restano esclusi dalla semplificazione: *i*) gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali (in questi casi è possibile presentare la SCIA solo qualora sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente); *ii*) le aree individuate con delibera dei Comuni, da adottarsi entro il 30 giugno 2014, all'interno delle zone omogenee A<sup>956</sup> e di quelle equipollenti (in queste aree la semplificazione non sarà operativa fino all'approvazione di tale delibera). Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
- Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione d'inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente.
- I termini d'inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell'interessato, possono essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto). La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia d'inizio attività o segnalazione certificata d'inizio attività.
- Al fine di garantire maggiore certezza sui tempi, i procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso, in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- Anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità parziale<sup>957</sup>.
- In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o

<sup>956</sup> Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

<sup>957</sup> La richiesta può avvenire: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le collaudate le parti strutturali connesse e collaudate e certificati gli impianti relativi alle parti comuni. b) per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

di un progettista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

- L'interessato, prima di presentare la comunicazione d'inizio lavori o la segnalazione certificata d'inizio attività, non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo sportello unico, che provvede all'acquisizione degli stessi. L'interessato potrà richiedere allo sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l'autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l'intervento edilizio e potrà dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

Tenuto conto che i costi delle procedure in questo settore sono pari a 4,4 miliardi l'anno, i risparmi potenziali sono valutati in circa 500 milioni all'anno. Ulteriori risparmi saranno verificati successivamente, anche sulla base dell'esperienza attuativa.

### **Semplificazioni in materia di DURC<sup>958</sup>**

Il D.L. 'Fare' ha esteso la possibilità di rilascio del DURC, con procedura compensativa, anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile<sup>959</sup>. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione.

Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni (in precedenza 90 giorni) ed è valido e utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.

Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente

<sup>958</sup> Nell'ambito del quadro normativo teso a realizzare una sempre maggiore semplificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l'INPS ha sviluppato una procedura telematica tramite la quale i soggetti responsabili dell'adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti) possono verificare direttamente online la propria regolarità contributiva. Le informazioni acquisite consentono al richiedente l'immediata conoscenza della propria situazione contributiva, oltre che il controllo dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione. Questa nuova funzionalità consentirà al contribuente l'eventuale recupero della condizione di regolarità contributiva, anche ai fini di una successiva richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allo Sportello Unico Previdenziale. In tal modo viene favorito il superamento della fase della regolarizzazione nel procedimento di definizione del DURC (c.d. preavviso di accertamento negativo). In caso di accertamento negativo gli Enti preposti al rilascio del DURC sono obbligati a sospendere l'istruttoria assegnando al contribuente il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della propria posizione.

<sup>959</sup> Nell'ambito dei contratti pubblici il DURC è necessario: per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"; per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC e, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Un ulteriore intervento di semplificazione ha riguardato la smaterializzazione del DURC<sup>960</sup>. La normativa prevede che chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e, per le imprese che applicano i contratti dell'edilizia, nei confronti delle Casse Edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dall'acquisizione e sostituisce a ogni effetto il DURC.

### **Adempimenti in materia ambientale**

Le misure di semplificazione del D.L. 'Fare' in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela. Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni introdotte in tema di:

- acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
- utilizzo di terre e rocce da scavo;
- materiali di riporto;
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad esempio cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all'anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che vengono eliminate e sostituite da una comunicazione;
- pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.

Con lo stesso decreto si è inoltre intervenuti per rendere più semplici le attività nei porti legate a formalità ambientali. In particolare si stabilisce che i dragaggi siano accompagnati da bonifiche solo nelle aree portuali e costiere dei siti da bonificare. Inoltre, la valutazione di impatto ambientale va effettuata solo se esistono infrastrutture di contenimento non comprese in valutazioni precedenti o nei piani regolatori. I materiali di risulta possono essere riutilizzati.

Si chiariscono i rapporti tra autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti, semplificando la procedura attraverso lo svolgimento di una sola conferenza di servizi: si prevede che per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per cui è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima costituisca anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli stessi.

<sup>960</sup> D.L. 34/2014 'Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese'.

### **Semplificazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica**

Con il D.L. 'Fare' e il decreto 'Valore Cultura'<sup>961</sup> è stato modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per quanto riguarda l'uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica. In particolare, in presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il parere del Soprintendente, necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di quarantacinque giorni (non più novanta). Quando il Soprintendente non rilascia il parere nel termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. I lavori devono essere iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione e conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio stesso. Il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 'Fare' è stato prorogato di 3 anni.

### **Misure per le imprese del settore agricolo e agroindustriale**

In questo particolare settore il D.L. 'Fare' ha snellito la normativa riguardante la vendita diretta da parte delle imprese agricole: non è più necessaria la dichiarazione di inizio attività per la vendita in occasione di sagre, fiere e altri eventi simili. Inoltre, la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione.

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'imprenditore agricolo, con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. Ciò non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali dove si svolge la vendita.

È posticipato al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole, previsto in attuazione dell'accordo tra Governo e enti locali riguardante l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, i requisiti minimi di validità della formazione.

### **Misure in materia fiscale**

Il D.L. 'Fare' include numerose semplificazioni in materia fiscale. In particolare, le disposizioni riguardano la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA, la riscossione mediante ruolo (rateazione, vendita del bene pignorato, pignoramento dei beni strumentali, espropriazione immobiliare e ipoteca, compensi di riscossione), la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Tali misure si accompagnano ad altri interventi di natura amministrativa, operati dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2013, che mirano a ridurre tali

<sup>961</sup> D.L. 91/2013 cvt in L. 112/2013, art. 3 quater.

adempimenti e a rendere più snelle le procedure fiscali, a vantaggio sia delle imprese sia dei cittadini. Per il dettaglio sulle misure si veda il par. V.10 'Riforma fiscale e lotta all'evasione'.

### **Altre misure di semplificazione**

L'esercizio di attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza né ai relativi controlli (D.L. 'Fare').

In materia di appalti, è stato firmato a gennaio 2014, l'atto aggiuntivo al protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni mafiose nei settori dei contratti, servizi e forniture.

In particolare, sono state estese le cautele antimafia anche nei confronti dei privati che hanno sottoscritto atti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Il rilascio della documentazione antimafia fa capo alle prefetture e non più alle Camere di Commercio, nell'attesa dell'entrata in vigore della Banca nazionale antimafia. Con tale atto aggiuntivo, Confindustria attraverso le sue strutture territoriali assume su di sé l'onere di procedere alla richiesta della certificazione alle prefetture, per conto delle imprese. Cambia, quindi, il sistema del controllo della documentazione che deve essere trasmessa dalle imprese allo Stato, che si gioverà del filtro di Confindustria, che deve controllare gli atti prima di inviarli ai prefetti.

In materia di adempimenti doganali, alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, e per il rilancio della competitività del sistema portuale nazionale, è stata introdotta, su base sperimentale, la procedura di *pre-clearing* che consente la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo (cosiddetto sdoganamento in mare) rispetto all'arrivo della nave in porto. Tale procedura può essere estesa anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale.

La Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013 ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell'ambito dell'attività della revisione legale. Tale provvedimento avvia la fase di 'prima formazione del Registro' attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l'opzione per l'elenco dei revisori attivi o per l'iscrizione nella sezione 'inattivi'.

Le informazioni necessarie per l'aggiornamento e l'integrazione del Registro potranno pervenire con modalità unicamente telematiche. La Determina disciplina, in particolare, la procedura di accreditamento all'area riservata del portale nel rispetto dei principi d'integrità dell'informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.

E' stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sistema Telematico Centrale della Nautica da Diporto (SISTE), le cui modalità di funzionamento sono contenute nello schema di Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri di novembre 2013.

Il sistema mira a una radicale semplificazione e razionalizzazione delle procedure, consentendo - attraverso appositi sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale<sup>962</sup> - la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri d'iscrizione e la digitalizzazione delle formalità per il rilascio dei documenti delle unità da diporto. Al contempo il sistema consentirà l'acquisizione di elementi conoscitivi utili all'identificazione delle unità da diporto. Il provvedimento prevede infine un'ulteriore misura di semplificazione, tesa alla dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unità da diporto.

**FOCUS****Semplificazioni riguardanti il contrassegno assicurativo**

È entrato in vigore il 18 ottobre 2013 il provvedimento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi Rc-auto, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 'Cresci Italia' (D.L. 1/2012). Il provvedimento avrà piena attuazione entro due anni, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di esporre sulle autovetture il contrassegno cartaceo.

L'obiettivo è quello di ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l'evasione dell'obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative.

Il Provvedimento è stato varato con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto, a causa della difficoltà di organizzare la banca dati delle polizze più completa e affidabile rispetto a quella attualmente esistente presso l'Ania, l'Associazione delle Compagnie di Assicurazione. Il Provvedimento dà la responsabilità alle compagnie di aggiornare in tempo reale la situazione di ciascuna polizza RC auto, dalla sua accensione fino alla scadenza.

Le Forze di Polizia faranno riferimento a questa banca dati centralizzata per effettuare controlli automatici tramite apparecchiature elettroniche apposite.

**FOCUS****Regolamento riguardante iniziative dei cittadini**

A luglio 2013 il Governo ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che rende più semplice e snella la procedura con la quale i cittadini possono presentare le dichiarazioni a sostegno di proposte legislative di rilevanza europea. Il decreto recepisce integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione europea, permettendo così di archiviare il procedimento per non conformità alle norme del Regolamento EU 211/2011. Sul provvedimento saranno acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato.

**IN ITINERE****Disegno di Legge concernente disposizioni per lo sviluppo economico e per l'avvio del Piano 'Destinazione Italia'**

Ulteriori misure di semplificazione delle procedure di avvio delle attività economiche e di iscrizione nel registro delle imprese sono state predisposte dal Governo nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, che costituisce il primo passo legislativo per l'attuazione del Piano 'Destinazione Italia'.

In particolare, il DdL rinvia a uno o più regolamenti di delegificazione che potranno prevedere i seguenti interventi:

- Riduzione dei controlli preventivi a carico dell'ufficio del registro delle imprese quando l'iscrizione sia fondata su atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tal caso, il controllo di legittimità è, difatti, già effettuato dal pubblico ufficiale che stipula l'atto

<sup>962</sup> In parte coincidenti con gli attuali uffici delle Capitanerie di porto e della Motorizzazione civile.

- pubblico o autentica le sottoscrizioni.
- Potranno essere previste, a fini di pubblicità notizia, forme di iscrizione delle domande giudiziali e delle relative sentenze aventi a oggetto la validità e l'efficacia di atti iscritti nel registro, per consentire ai terzi di essere edotti su eventuali domande giudiziali con le quali venga contestata la legittimità degli atti iscritti.
- Saranno previste opportune forme di coordinamento affinché l'iscrizione di nuovi soggetti nel registro delle imprese sia effettuata acquisendo preventivamente, oltre ai dati fiscali necessari, gli elementi richiesti dalle altre pubbliche amministrazioni interessate, in modo tale che i predetti elementi siano trasmessi alle stesse in via telematica.
- Infine sarà disposta la semplificazione delle modalità di pagamento e di riscossione dei tributi dovuti in occasione dell'avvio di attività economiche e per la bollatura dei registri contabili e quella delle modalità di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese.

### La consultazione telematica ' Le 100 procedure più complicate da semplificare'

L'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni rappresentano un indispensabile fattore di successo di una politica di semplificazione.

La consultazione sulle '100 procedure da semplificare' è stata avviata, sul modello di analoghe iniziative realizzate a livello europeo, il 16 ottobre 2013 dal Ministro per la PA e la semplificazione, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, con l'obiettivo di raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità d'intervento per snellire il carico burocratico che pesa sui cittadini e le imprese.

Da tale consultazione, conclusa il 20 gennaio 2014, sono pervenute quasi 2000 segnalazioni, sulla base delle quali è stata costruita la 'top ten' delle procedure e degli adempimenti più complicati.

**TAVOLA II.17.2 - LA ' TOP 10' DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI PIÙ COMPLICATI PER IMPRESE E CITTADINI**

PER LE IMPRESE	PER I CITTADINI
Adempimenti fiscali	Adempimenti fiscali
Adempimenti e procedure in materia edilizia	Adempimenti e procedure in materia edilizia
Autorizzazioni e inizio attività d'impresa	Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie
Documentazione per gli appalti e Durc	Procedure per i disabili
Adempimenti di sicurezza sul lavoro	Adempimenti in materia di Lavoro e previdenza

Per le imprese, in cima alla lista delle complicazioni c'è l'eccessivo carico burocratico connesso agli adempimenti fiscali: in particolare, viene evidenziato il numero sproporzionato di adempimenti che si sovrappongono con scadenze diverse nell'anno e l'estrema difficoltà incontrata nel calcolare le differenti imposte.

Al secondo posto ci sono le difficoltà burocratiche nel settore dell'edilizia: la complessità e i tempi lunghi delle procedure per il rilascio del permesso di costruire e degli altri titoli edilizi, dovuti ai numerosi pareri richiesti e ai troppi enti a cui è ancora necessario rivolgersi. In primo piano le segnalazioni relative

alle complicazioni per ottenere le autorizzazioni paesaggistiche e l'autorizzazione sismica. Viene inoltre evidenziata, come motivo di ulteriore complicazione, la differenziazione nelle procedure tra un Comune e l'altro.

Al terzo posto, le autorizzazioni e l'inizio dell'attività d'impresa, in particolare: il numero elevato di autorizzazioni preliminari, anche nel caso di SCIA, i tempi per il loro rilascio, il funzionamento dello sportello unico e le procedure per le autorizzazioni degli impianti di energia rinnovabile e per la prevenzione incendi; si segnalano, inoltre, le complicazioni connesse agli adempimenti necessari per comunicare i dati dell'impresa alle Camere di Commercio. Al quarto e quinto posto vi sono, rispettivamente, la documentazione per gli appalti, in particolare il DURC (tempi per l'ottenimento, durata e modalità di invio), e gli adempimenti formali per la sicurezza sul lavoro (documentazione, tenuta del registro infortuni, i controlli sulle attrezzature e la formazione dei dipendenti).

Anche per quanto riguarda i cittadini le insidie burocratiche provengono principalmente dal Fisco: sono ritenuti complicati gli adempimenti riguardanti in primo luogo il calcolo delle tasse sulla casa e sui servizi, il bollo auto, le successioni, la dichiarazione dei redditi e le detrazioni, la registrazione dei contratti d'affitto e il pagamento dell'imposta di bollo. Al secondo posto l'edilizia: i cittadini segnalano la complessità e i tempi lunghi delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, dovuti ai numerosi pareri necessari e ai troppi enti coinvolti. Seguono: l'accesso alle prestazioni sanitarie (scelta del medico di base, modalità di pagamento del ticket, prenotazione delle prestazioni), le procedure per i disabili e, infine, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza.

### **L'Agenda per la semplificazione: dalle norme al risultato**

È in corso la definizione, nella sede del Tavolo Istituzionale per la semplificazione<sup>963</sup>, di una Agenda per la semplificazione, condivisa tra Stato, Regioni e autonomie, che sarà costruita anche sulla base degli esiti della consultazione telematica sulle '100 procedure più complicate da semplificare'.

L'Agenda, che affiancherà il programma di misurazione, propone un radicale mutamento di prospettiva: la logica di risultato. Per ciascuna azione di semplificazione verranno individuati obiettivi, responsabilità, scadenze e modalità di verifica del raggiungimento dei risultati previsti. Tali informazioni saranno accessibili e verificabili in tempo reale dai siti istituzionali.

Obiettivi dell'Agenda saranno: ridurre costi e tempi sopportati da cittadini e imprese per lo svolgimento degli adempimenti; rafforzare la trasparenza e ridurre l'incertezza nei rapporti con la pubblica amministrazione; aumentare l'osservanza delle disposizioni di regolazione da parte dei destinatari.

La realizzazione degli interventi in Agenda sarà quindi accompagnata: *i)* dal coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni; *ii)* da un costante monitoraggio, volto a 'tenere sotto controllo' gli effetti degli interventi;

<sup>963</sup> Il Tavolo istituzionale per la semplificazione è stato istituito in base all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l'attuazione coordinata delle misure previste dal D.L. 5/2012.

iii) da una valutazione d'impatto, necessaria per verificare il raggiungimento effettivo degli obiettivi di semplificazione.

Infine, il DdL 'Semplificazioni', all'esame del Parlamento, mira a dare una base normativa all'Agenda, con linee d'indirizzo condivise tra Stato, Regioni e autonomie locali e un crono-programma di attuazione. In tal modo si rafforza l'attuazione condivisa delle politiche di semplificazione e, di conseguenza, lo stesso ruolo, l'efficacia e l'operatività del Tavolo per la semplificazione.

## Il nuovo programma di misurazione

È stato definito il nuovo 'Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese'<sup>964</sup>.

Il programma è stato definito, con il coinvolgimento degli *stakeholder*, sulla base dei nuovi indirizzi assunti a livello europeo e fa tesoro dell'esperienza che ha già consentito di misurare oneri complessivi pari a 31 miliardi all'anno sulle PMI. Nel nuovo programma saranno oggetto di misurazione non solo gli oneri amministrativi, ma anche gli altri oneri regolatori e i tempi.

## La misurazione degli oneri

Il programma, che ha un orizzonte triennale, individua per le imprese le seguenti aree di misurazione: fisco (prosecuzione); agricoltura; energie rinnovabili; igiene e sicurezza degli alimenti; prevenzione incendi (prosecuzione). Per quanto riguarda i cittadini, la misurazione si concentrerà principalmente sugli adempimenti fiscali e su quelli relativi all'accesso ai servizi sanitari e alle procedure per disabili, che, dalla consultazione, sono risultati tra i più onerosi.

## La misurazione dei tempi

La misurazione riguarderà anche i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre l'eccessiva durata. Alla luce degli esiti della consultazione sulle '100 procedure da semplificare', la misurazione riguarderà i procedimenti considerati più complessi e farraginosi, relativi a: permesso di costruire; autorizzazione unica ambientale e VIA; autorizzazione paesaggistica; autorizzazioni per l'avvio dell'attività d'impresa.

### **IN ITINERE** Disegno di Legge concernente 'Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo'

Il disegno di legge 'Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo', attualmente all'esame del Parlamento, contiene una serie di semplificazioni che completano il quadro degli interventi di sburocrazia dell'amministrazione, avviati con il D.L. 'Fare'. Si tratta di misure a costo zero, che eliminano piccole e grandi complicazioni per cittadini e imprese, rilanciano un'attività sistematica di semplificazione e codificazione in materie fondamentali e contribuiscono a

<sup>964</sup> Sul Programma, previsto dal D.L. 5/2012, è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata a febbraio 2014.

liberare risorse per la crescita.

Le misure contenute nel DdL consentiranno, inoltre, di proseguire le attività del taglia-oneri amministrativi e di adottare un'agenda per le politiche di semplificazione condivisa tra Stato, Regioni e autonomie, con un cronoprogramma delle attività.

Altre disposizioni consentono di proseguire il cammino per la riduzione dei certificati attraverso lo strumento delle convenzioni, allo scopo di promuovere l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e lo scambio dei dati contenuti nelle diverse banche dati.

Importanti semplificazioni per i cittadini riguardano il rilascio, a richiesta dell'interessato, dei titoli di studio in lingua inglese; le dichiarazioni relative alla tassa comunale sui rifiuti e sui servizi, che si potranno effettuare al momento del cambio di residenza e le procedure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che vengono interamente digitalizzate.

Per quanto riguarda le imprese, in materia di edilizia si prevede una riduzione dei termini per il rilascio del permesso di costruire nei Comuni con più di 100.000 abitanti e si semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole alla SCIA.

In materia ambientale, si semplificano le procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, con il duplice fine di difendere l'ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi, e si snelliscono alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di VIA, di VAS e AIA.

Altre semplificazioni riguardano: la comunicazione degli infortuni trasmessa direttamente dal medico all'INAIL e al datore di lavoro, l'esclusione dal codice della Privacy dell'imprenditore individuale, la sorveglianza sanitaria, gli appalti e il trasporto dei rifiuti in agricoltura.

Sono, infine, introdotte importanti misure di semplificazione in materia fiscale. Tra le più rilevanti: l'esclusione dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione per importi fino a 75.000 euro e le semplificazioni relative alla comunicazione dei dati relativi ai rapporti con i Paesi *black list*, alle lettere di intento, alle comunicazioni di dati tra le imprese e l'Agenzia delle entrate, alle operazioni intracomunitarie, alla detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione e alle società tra professionisti.

## FOCUS

### **Certificazioni: semplificazioni e risparmi per le imprese**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sottoposto a monitoraggio, con la collaborazione di Unioncamere, l'attuazione delle seguenti semplificazioni:

- la 'decertificazione' nei rapporti tra imprese e PA e, in particolare, l'attuazione dell'art. 15 della L.183/2011, che ha disposto che i certificati non siano più validi e utilizzabili nei rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, ma possano essere usati solo nei rapporti con i soggetti privati quali ad esempio banche e assicurazioni;
- la previsione dell'acquisizione d'ufficio della documentazione antimafia prevista dall'art. 6 del D.L. 5/2012 'Semplifica Italia' e la disposizione introdotta dal D.Lgs. 218/2012, che ha previsto l'eliminazione della certificazione camerale con dicitura antimafia. La documentazione antimafia viene oggi acquisita esclusivamente d'ufficio presso le Prefetture;
- le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale in materia di scambio dei dati per via telematica.

Per quanto riguarda il 'taglio dei certificati', le semplificazioni hanno portato alla eliminazione di circa 900.000 certificati all'anno, rispetto a quelli rilasciati dalle Camere di Commercio alle imprese nel 2011, prima dell'adozione delle misure di semplificazione divenute operative a: gennaio 2012 (decertificazione), maggio 2012 (acquisizione d'ufficio certificazioni antimafia), febbraio 2013 (acquisizione d'ufficio esclusivamente presso le prefetture). Si passa dai 1.600.000 certificati all'anno rilasciati prima della semplificazione a circa 700.000 all'anno con una riduzione del 55 per cento. In particolare i certificati camerale si sono ridotti del 22 per cento, mentre è stato del tutto eliminato il certificato

antimafia (-100 per cento).

Per quanto riguarda l'eliminazione dei certificati attraverso lo scambio di dati per via telematica, attraverso il sistema VerifichePA nel periodo gennaio-agosto 2013 sono stati effettuati circa 209.000 controlli sui dati autocertificati. In questo modo, l'eliminazione dei certificati è accompagnata da controlli effettuati in tempo reale per via telematica che consentono procedure più veloci per le imprese.

I risparmi per le imprese sono rilevanti. In particolare, moltiplicando il costo medio unitario di ciascun certificato per il numero di certificati in meno stimati per la fase post-riforme (circa 200 mila certificati camerali e 700 mila antimafia), si ottiene una stima di risparmi pari a circa 8 milioni per i certificati camerali e a circa 44 milioni per i certificati con dicitura antimafia, per un totale di circa 52 milioni (pari al 65 per cento dei costi iniziali).

Infine, sono stati stimati i risparmi potenziali associati all'informatizzazione delle procedure, che presentano margini molto elevati; arrivando a ipotizzare l'informatizzazione di tutte le richieste di certificati usati nei rapporti tra privati si realizzerebbe un ulteriore risparmio per le imprese pari a 10,4 milioni l'anno.

Le stime sono basate su un'indagine svolta nell'ambito delle attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) dal Dipartimento della funzione pubblica, realizzata nel novembre 2012 su un campione di 727 imprese con un numero di addetti compreso tra 5 e 249.

## II.18 TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E APPALTI PUBBLICI

Ad aprile 2013 è stato sottoscritto<sup>965</sup> un accordo integrativo di un precedente Protocollo sulla digitalizzazione e l'utilizzo di Internet nella Pubblica Amministrazione, al fine di inserire nella gamma dei servizi d'innovazione tecnologica già fruibili gratuitamente dalle Pubbliche Amministrazioni anche l'applicativo web 'Amministrazione Trasparente' realizzato dalla Gazzetta Amministrativa. Tale applicativo contribuisce alla corretta attuazione del recente decreto legislativo di riordino<sup>966</sup> in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni.

Con tale decreto si è data attuazione anche alla legge anticorruzione<sup>967</sup>. Esso prevede, tra l'altro, che ogni consulenza esterna della PA, di cui non sarà reso pubblico il dettaglio (ragione dell'incarico e compenso), perderà automaticamente la sua efficacia. Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato sarà invece comminata all'Ente una responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla somma corrisposta.

I componenti degli organi d'indirizzo politico della PA (come ad esempio Ministeri o Enti Locali) che non pubblicheranno la loro situazione patrimoniale complessiva, la titolarità dell'impresa, le partecipazioni azionaria, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentale, nonché i compensi di cui dà diritto la carica, sarà corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro.

<sup>965</sup> Sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e Direttore della Gazzetta Amministrativa.

<sup>966</sup> D.Lgs. 33/2013.

<sup>967</sup> L.190/2012.

Alle norme sulla trasparenza contenute nel decreto è stata data esecuzione con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di luglio 2013, in cui si raccomanda alle Amministrazioni e agli Enti di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini. Parte della circolare è dedicata agli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico. Viene inoltre spiegato il funzionamento dell' 'accesso civico', strumento che consente a chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare in base alla legge. Le informazioni devono essere: pubblicate tempestivamente, aggiornate periodicamente, complete, di facile consultazione e comprensibili, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. L'inadempimento rispetto all'obbligo di pubblicazione dà luogo a responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa e all'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti tenuti a collaborare per l'attuazione.

La CIVIT (ridenominata in A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione, si veda il par. successivo sulla corruzione nel settore pubblico) ha approvato a luglio 2013 il documento 'Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016'. In base alle Linee Guida, la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Organismi indipendenti di valutazione e la relativa attestazione è completata e inviata alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 2014. Entro la stessa data le amministrazioni adottano il Programma triennale.

#### **FOCUS** Gli incarichi di consulenza nella PA

Da giugno sono *on line* sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione i dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna comunicati per l'anno 2011, trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche all'Anagrafe delle Prestazioni e presenti nella banca dati informatica.

Le Pubbliche Amministrazioni che hanno comunicato dati relativi all'anno 2011 sono state in tutto 14.852, ben 731 unità in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riguardo la comunicazione per il 2010. L'aumento del 5,18 per cento di dichiarazioni conferma la maggiore attenzione delle Pubbliche Amministrazioni nel rispettare le scadenze di legge.

Gli incarichi di collaborazione e consulenza da queste affidati nel 2011 sono stati 277.085 per un totale di circa 1,29 miliardi. Paragonando la dichiarazione del 2011 con quanto dichiarato lo scorso anno per il 2010, emerge un dato stabile nel numero degli incarichi affidati (aumento dello 0,26 per cento), mentre i compensi liquidati sono aumentati del 3,92 per cento (nel 2010: incarichi affidati 276.378 e compensi liquidati 1,24 miliardi circa).

Gli incarichi sono trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche, per via telematica, tramite il nuovo sistema integrato PERLA PA ([www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)), introdotto a febbraio del 2011, volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento della Funzione Pubblica e alla semplificazione della comunicazione dei dati per i vari adempimenti di legge.

#### **FOCUS** Qualità della normazione

Per un maggior coordinamento tra Amministrazioni dei diversi livelli istituzionali è stato istituito il 'Portale della qualità della normazione' volto a promuovere, secondo principi di leale collaborazione, un più efficace coordinamento nell'approccio agli strumenti tipici per la semplificazione e il miglioramento della regolazione. Il Portale è realizzato nell'ambito del

'Programma Operativo di Assistenza tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione' (POAT), curato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) nel quadro del Programma Operativo Nazionale 'Governance e Assistenza Tecnica' (PON GAT) FESR 2007-2013. Il Programma POAT-DAGL si propone l'obiettivo strategico di rafforzare le capacità e la qualità della regolamentazione nelle quattro Amministrazioni regionali dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), quali fattori decisivi per la stessa competitività delle Regioni e del sistema Paese, in un quadro di ampia condivisione di metodologie e strumenti ai diversi livelli di regolazione, secondo i principi dell'Accordo Stato Regioni e autonomie locali del 29 marzo 2007.

Infine, è stato firmato il 'Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la diffusione di modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo del Paese'<sup>968</sup>. Le finalità generali del Protocollo sono quelle di proseguire un rapporto sinergico di collaborazione indirizzato alla formazione, informazione, aggiornamento e assistenza di amministratori e dipendenti pubblici e al miglioramento delle relazioni tra le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini attraverso la realizzazione di progetti che - anche avvalendosi di strumenti di alta innovazione messi a disposizione delle PA e a vantaggio dei cittadini - nell'ottica del contenimento della spesa pubblica rendano effettivi i principi di trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, celerità ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

## FOCUS

### **e-Government - Fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione da parte delle imprese con almeno 10 addetti**

L'indicatore relativo alle imprese che utilizzano direttamente la rete per usufruire di particolari servizi offerti *on line* dalla Pubblica Amministrazione mostra che, nel corso del 2012, l'85,5 per cento delle imprese ha interagito *on line* con la PA (si veda figura), con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2011.

La percentuale di imprese che utilizza i servizi *on line* della PA è pari al 94,5 per cento nelle imprese della fascia 50-99 addetti e raggiunge il 97,3 per cento nelle imprese di maggiore dimensione. I servizi più utilizzati sono ancora quelli a minor grado di interattività, come ottenere informazioni (77,7 per cento) e scaricare moduli dai siti delle P. A. (73,0 per cento).

Meno utilizzati i servizi di inoltro *on line* di moduli compilati (58,0 per cento) e di svolgimento totalmente *on line* di almeno una delle procedure amministrative considerate, dichiarazione I.V.A. e contributiva per i dipendenti (30,9 per cento).

Solo l'8,9 per cento di imprese con almeno 10 addetti ha dichiarato di aver offerto beni o servizi nel corso dell'anno 2012 a una PA (italiana o europea) attraverso la partecipazione a gare elettroniche pubbliche (*eTendering*) indette all'interno dei sistemi di *eProcurement*; in particolare, l'indicatore evidenzia che le attività economiche che vi hanno fatto più ricorso sono quelle incluse tra i servizi di supporto alle imprese (21,2 per cento), i servizi postali (20,5 per cento), il settore delle costruzioni (20,0 per cento), quello della fornitura di energia e altre utilities (19,5 per cento) e il settore ICT (19,1 per cento).


Nell'ambito di sistemi di *eProcurement*, il 17,7 per cento delle imprese utilizza Internet per accedere comunque almeno alla documentazione e alle specifiche di gara messe a disposizione *on line* dalla Pubblica Amministrazione. Infine, tra le imprese che partecipano

968

Tra il Ministro per la Funzione Pubblica e la Gazzetta Amministrativa.

alle gare *on line*, la maggior parte offre beni o servizi alle PA italiane (99,3 per cento) e solo una piccola parte, costituita soprattutto da imprese con almeno 50 addetti, partecipa a gare indette da Amministrazioni Pubbliche di altri Paesi europei (7,0 per cento).

**IMPRESE CON ALMENO 10 ADDETTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI PUBBLICI ON LINE UTILIZZATI DURANTE L'ANNO 2012 E CLASSE DI ADDETTI. VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE DELLE IMPRESE**



Fonte: ISTAT, Statistica Report, Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese, 18/12/2013.

In Europa, nel corso del 2012 come nel 2011, il tipo più frequente di interazione delle imprese con la PA ha riguardato lo scarico di moduli elettronici (77 per cento), seguito dalla opportunità di ottenere informazioni (75 per cento) e inviare moduli compilati (che passa dal 60,6 per cento dell'anno precedente al 74 per cento). Nonostante un generale diffuso utilizzo di servizi di *eGovernment* da parte delle imprese con almeno 10 addetti in Europa (EU27 e EU28 pari a 88 per cento), si osservano ancora notevoli differenze tra Paesi nell'utilizzo di specifici servizi offerti *on line*.

A eccezione della ricerca di informazioni *on line*, per tutti gli altri indicatori le imprese italiane rimangono indietro rispetto a quelle europee; all'aumentare del livello di interazione richiesto nei rapporti *on-line* con la PA si riduce la percentuale di imprese che direttamente utilizzano Internet per usufruire di tali opportunità. Tuttavia, occorre tener presente l'effetto intermediazione non rilevato dal questionario europeo e che incide sui dati italiani soprattutto nel caso delle procedure fiscali e contributive che in Italia sono da svolgersi obbligatoriamente *on line*.

Le difficoltà di misurazione dell'indicatore *eGov* dovute alla diversità di legislazione nei vari Paesi (che rende obbligatorio o meno lo svolgimento *on line* di alcune procedure amministrative/fiscali) e il diverso ricorso all'*outsourcing* nei rapporti con la PA nei vari Paesi (che non viene misurato dall'indagine comunitaria), rendono non del tutto comparabili gli indicatori rilevati sulle imprese. Il nuovo *eGovernment Benchmark Framework 2012-2015* adottato a Giugno 2012, pone maggiore attenzione al lato dell'utilizzo dei servizi e alla necessità di effettuare un *matching* tra domanda e offerta. Di conseguenza si è deciso a livello europeo di non introdurre di nuovo nella rilevazione ICT 2014 e 2015 gli indicatori di *eGovernment*.

A giugno 2013 il Governo ha inaugurato il nuovo portale *on line* 'Pubblica Amministrazione di qualità' ([www.qualitapa.gov.it](http://www.qualitapa.gov.it)), attraverso il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove le iniziative per sostenere le amministrazioni impegnate a migliorare la propria *performance* e la qualità dei